



COPIA

**Città di Trani**Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA B T**Deliberazione di Consiglio Comunale**Argomento iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno della seduta del 26 / 4 / 2017

N. <u>37</u> del Reg.	<b>Oggetto:</b> Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Approvazione Regolamento.
Data: <u>26 / 4 / 2017</u>	

L'anno duemiladiciassette , il giorno 26 del mese di aprile , alle ore 10,39  
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del  
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via ordinaria in adunanza pubblica  
di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrante  
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. dott. Carlo Casalino  
All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 16,23 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come  
appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico		x
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria	x	
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa		x
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe		x
30) De Toma Pasquale		x
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia		x

Totale presenti n. 20 Totale assenti n. 13

Il Presidente presenta al Consiglio Comunale la proposta a firma dell'Assessore F. Di Lernia, munita del prescritto parere tecnico-amministrativo della Dirigente all'Area Affari Generali, Istituzionali e Servizi alle Persone, dott.ssa Caterina Navach iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola e pertanto il provvedimento viene posto in votazione per chiamata nominale, così riporta il seguente risultato:

Favorevoli n.19 (Bottaro – Ferante – Laurora T. – Avantario – Cormio – Marinaro – Ventura – Nenna – Amoruso – Barresi – Di Tondo – Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco - Cirillo – Lops)

Astenuto n.1 (Merra)

Si propone la votazione per l'immediata eseguibilità, che viene approvata all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti, essendosi allontanata la Consigliera Merra.

Pertanto,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che nel quadro di sviluppo delle funzioni istituzionali del Comune rivolte a persone in condizioni svantaggiate rientrano anche le attività per la promozione dei diritti sociali delle persone private della libertà personale, in interazione con le attività dei competenti organismi individuati nell'ambito del sistema penitenziario dalla Legge n. 354/1975;

Tenuto conto:

- che, in particolare, assumono rilievo in questo quadro i possibili interventi finalizzati a garantire alle persone private della libertà personale l'esercizio di diritti e attività finalizzate a migliorare la loro condizione per prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale e sociale che possono provocare fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita; assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze che consentano congrui diritti per gli utenti; procedere al recupero dei soggetti socialmente disadattati favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo”;

Considerato, altresì, che il coordinamento e la collaborazione con lo Stato, quale titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia, di sicurezza e di esecuzione della pena, siano un dovere istituzionale degli Enti Locali in attuazione del principio della sussidiarietà e costituiscano attività indispensabili per la cura e la realizzazione degli interessi pubblici;

Richiamata la Legge 21 febbraio 2014 n.10 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 146 recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che recita: "Ritenuta la necessità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza e attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale";

Vista la Legge della Regione Puglia 10 Luglio dicembre 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";

Considerato che molti comuni italiani hanno istituito e nominato garanti comunali;

Ritenuto istituire nel Comune di Trani la figura del Garante al fine di creare un sistema di garanzie per i detenuti come esplicitamente dettato dalla normativa sovranazionale – Legge 2 novembre 2012 n. 195, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002" – per contrastare il mancato rispetto della normativa penitenziaria e le omissioni da parte della pubblica amministrazione;

Preso Atto che i compiti del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale sono:

a) promozione e impulso anche attraverso funzioni di osservazione e vigilanza indiretta, per l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle competenze e attribuzioni del Comune stesso, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

b) promozione di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione della pena detentiva;

c) promozione di iniziative congiunte con altri soggetti pubblici competenti nel settore di cui alla lettera a) nonché con il mondo dell'associazionismo cittadino; promuovere protocolli d'intesa con gli istituti di Pena, gli Organi e gli Uffici Territoriali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e con tutte le altre pubbliche amministrazioni interessate utili a poter espletare le sue funzioni;

Dato Atto

-che nel territorio del Comune di Trani hanno sede: la Casa Circondariale sita in Via Andria e la Casa di Reclusione femminile sita in Piazza Plebiscito;

-che per consentire l'attivazione del Garante risulta necessario disciplinarne le modalità di elezione, le regole di funzionamento e i profili organizzativi;

Ritenuto pertanto necessario approvare un apposito regolamento, specificativo ed attuativo;

Ritenuto altresì, che la raccolta delle candidature del Garante debba essere espletata tramite avviso pubblico, nel rispetto della tipologia di persone che possono ricoprire la funzione, ovvero persone competenti ed esperte nel campo delle scienze giuridiche, dei

diritti umani, dell'amministrazione penitenziaria e con conoscenza, documentata, della realtà carceraria locale;

Dato atto che la nomina del Garante sarà di competenza del Consiglio Comunale così come stabilito dal Regolamento, previa informazione pubblica da parte del Presidente del Consiglio Comunale;

Dato atto che la funzione del Garante è svolta a titolo gratuito, salvo possibili rimborsi spesa previsti nel citato Regolamento da determinarsi con provvedimento del Consiglio Comunale, finalizzato al rimborso delle spese sostenute e documentate;

Ritenuto che il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 del D.Lgs 267/2000;

Vista la bozza di regolamento del "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Istituzionali – Servizi alle Persone Avv. Caterina Navach in merito alla regolarità tecnica;

Preso atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;

Visto l'esito delle votazioni effettuate, come proclamato dal Presidente;

## **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **Di Istituire** nell'ambito del Comune di Trani il Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
2. **Di Approvare** il Regolamento per l'istituzione del Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che si compone di 9 articoli, allegato al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di Dare Atto** che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di regolarità tecnica previsto dall'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 e 147 bis D.lgs.267/2000;
4. **Di Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.



COMUNE DI TRANI

**GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

**REGOLAMENTO**

Art. 1 Oggetto

- 1- Nell'ambito del Comune di Trani è istituito il "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale", di seguito denominato Garante;
- 2- Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante per i diritti delle persone private della libertà personale, i requisiti e le modalità per l'elezione dello stesso ed i profili operativi inerenti la sua attività.

Art. 2- Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed interazioni operative.

- 1- Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti sul territorio del Comune di Trani, in particolare opera per garantire i diritti delle persone presenti presso la Casa Circondariale di Trani e la Casa di Reclusione femminile, anche mediante:
  - a) La promozione della sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
  - b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della fruizione dei servizi presenti sul territorio comunale, attivando relazioni ed interazioni anche con altri soggetti pubblici competenti in materia;
- 2- Il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, volti a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, stipulando, a tal fine, anche convenzioni specifiche.

3- Il Garante promuove inoltre

- a) L'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi Comunali delle persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio del comune di Trani, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, all'istruzione, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
  - b) Iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.
- 4- Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

#### Articolo 3- Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un cittadino italiano che, per comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, in possesso del titolo di laurea magistrale, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non sono eleggibili:
  - a) I membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Provincia o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali;
  - b) I membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti e movimenti politici, liste civiche e associazioni sindacali o di categoria;
  - c) Gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dal Comune.
3. Non sono altresì eleggibili alla carica di garante coloro che versano in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di consigliere comunale.
4. La candidatura alle elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
5. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e un tempo adeguato per l'eventuale rimozione.
6. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

#### Articolo 4- Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione del Garante

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza, con adeguati strumenti, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, informandone la cittadinanza con congruo anticipo.
2. I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3, possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.
3. Le candidature e i relativi curricula sono messi a disposizione dei consiglieri comunali.

4. Le candidature ed i curricula sono sottoposti all'esame della Commissione consiliare competente, la quale provvede all'individuazione dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire la carica ed alla definizione di una rosa di tre candidati da proporre al Consiglio Comunale per l'elezione.

#### Art. 5- Elezione e durata in carica del Garante

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
2. L'elezione avviene tramite l'espressione di una sola preferenza. Qualora nessuno dei candidati dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, il procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta immediatamente successiva, con reiscrizione del punto all'ordine del giorno.
3. Il Garante resta in carica cinque anni per un massimo di due mandati. Resta, altresì, in carica fino alla nomina del nuovo Garante, operando in regime di prorogatio secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia e comunque per una durata non superiore ai quarantacinque giorni successivi alla data di scadenza del mandato.

#### Art. 6- Dimissioni e revoca

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
3. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
4. Il Garante può presentare, nei dieci giorni successivi alla notifica dell'avvio della procedura di revoca, le proprie controdeduzioni che devono essere immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato, in seduta segreta, con votazione segreta, e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la proposta di revoca è approvata, il Garante cessa immediatamente dall'incarico.
6. A seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un nuovo Garante ai sensi del precedente art. 5.

#### Art. 7- Ufficio del Garante

1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, si avvale del supporto della struttura organizzativa della 1° ripartizione, nell'ambito della quale è attivato l'Ufficio del Garante il cui funzionamento è disciplinato da apposite disposizioni adottate dalla Giunta Comunale.
2. L'incarico di Garante e degli eventuali profili professionali esterni relativi alla struttura organizzativa di supporto sono svolti a titolo gratuito.
3. Al Garante spetta, per la durata dell'incarico, un budget annuale a carico del Bilancio comunale, da determinarsi con Determinazione di Consiglio, finalizzato al rimborso delle spese sostenute e documentate.
4. Il Garante, seppur nel rispetto della più ampia autonomia di azione, concerta, secondo le modalità più opportune, la propria azione istituzionale con l'Ufficio del Garante Regionale e con l'Ufficio del Garante Nazionale.

#### Art. 8- Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative ed interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative ed interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per i fini di cui all'art. 2.
3. Il Garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in pubblica seduta.

#### Art. 9- Rinvio ad altre disposizioni

Per quanto non previsto in questo Regolamento, si applicano, ove compatibili, le norme regionali vigenti, relative al Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure privative della libertà, della Puglia.

**PUNTO N. 7 ALL'O.D.G.: "GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO".**

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Si passa al successivo punto all'ordine del giorno: "Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Approvazione Regolamento". Il proponente è sempre l'Assessore Di Lernia. Delego l'Assessore Lignola. Diamo per letto?

**INTERVENTO**

*(fuori microfono)*

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Diamo per letto. Allora, si pone in votazione il provvedimento. Allora:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE

PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASSENTE

19 favorevoli, 1 astenuto, il provvedimento viene approvato. Allora, chiedo scusa, possiamo fare la stessa votazione per l'immediata... è uscita Merra. Allora per l'immediata esecutività:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASSENTE
PAPAGNI ANTONELLA	ASSENTE
LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	ASSENTE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	ASSENTE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASSENTE
MERRA RAFFAELLA	ASSENTE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASSENTE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	ASSENTE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	ASSENTE

19 favorevoli, quindi il provvedimento anche immediatamente esecutivo.

**FERRANTE FABRIZIO – Presidente**

Non ci sono più punti all'ordine del giorno. Sono le ore 16:24, quindi la seduta è sciolta. Grazie.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo Casalino

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 1383 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

19 MAG 2017

al

-3 GIU 2017

è affissa all'albo Pretorio dal

per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 19 MAG 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il ..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 19 MAG 2017



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 19 MAG 2017



Il Funzionario delegato  
Dott. Carlo Casalino